



COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N° 10 del 15 febbraio 2022

OGGETTO: Contrasto e contenimento alla diffusione del virus Covid-19. Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura temporanea dei plessi scolastici del Comune di Lascari, per attività di sanificazione.

IL SINDACO

VISTO il D.L. n. 221 del 24/12/2021 rubricato “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°305 del 24/12/2021, che ha esteso fino al 31/03/2022 la dichiarazione di stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07/09/2020, rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 222 del 07/09/2020;

RILEVATO, in particolare, che secondo le ultime e molto frammentarie comunicazioni dell’Asp territorialmente competente:

- sono stati registrati n. 39 casi di soggetti positivi al contagio da Covid -19, tra cui 24 bambini frequentanti i vari ordini di scuola di questo comune;
- ulteriori soggetti, di cui non si conoscono le generalità, sarebbero stati posti in isolamento preventivo domiciliare per contatto con positivi, nel rispetto dei protocolli sanitari attualmente vigenti;
- che è attualmente in corso di svolgimento uno screening a cui su base volontaria hanno aderito molte famiglie emotivamente scosse a causa del dilagare del virus negli ambienti scolastici;

CONSIDERATO che lo svolgimento di regolare attività didattica presso i plessi scolastici in oggetto, senza un’approfondita sanificazione degli stessi rischierebbe di favorire il dilagare del virus provocando focolai di dimensioni preoccupanti;

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell’epidemia all’interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all’evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività.

SENTITO il Dirigente degli Istituti Scolastici presenti sul territorio comunale, il quale ha condiviso la necessità di sospendere temporaneamente le attività didattiche in attesa della definizione di dati

certi circa i soggetti potenzialmente contagiati, nonché dell'espletamento delle procedure di sanificazione dei plessi scolastici in oggetto;

RITENUTO, pertanto, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", di stabilire misure temporanee finalizzate a prevenire il rischio di contagio attraverso la sanificazione dei plessi scolastici;

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, anche riorganizzando gli orari degli esercizi commerciali;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D. lgs. n° 267/2000

ORDINA

Da mercoledì 16 febbraio e fino a venerdì 18 febbraio p.v.:

- 1. La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Lascari**, ed invita il Dirigente scolastico a porre in essere le idonee iniziative finalizzate a garantire la continuità scolastica.

AVVERTE CHE

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, fermo a quanto previsto dall'art. 650 c.p., chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale, è, altresì, soggetto, alla sanzione amministrativa stabilita ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Lascari.

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Prefettura di Palermo;
- Stazione dei Carabinieri di Lascari;
- Alla Direzione scolastica
- Area Polizia Municipale.

La Polizia Municipale del Comune di Lascari è incaricata dell'esecuzione e del controllo dell'osservanza del presente provvedimento.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Palermo, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla stessa data.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Lascari.

IL SINDACO
f.to Prof. Franco Schittino